



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

BERRUTI Giuseppe Maria

Vicepresidente

SIOTTO Maria Cristina

Consiglieri

BERNABAI Renato

GRILLO Renato

DE BERARDINIS Silvana

BIELLI Stefano - relatore

D'ISA Claudio

ROTUNDO Vincenzo

PAOLONI Giacomo

DI CERBO Vincenzo

BIANCHI BONOMO Luisa

NOBILE Vittorio

CAMMINO Matilde



SAVANI Pietro

BIANCHINI Bruno

IZZO Fausto

DI IASI Camilla

DE MASI Oronzo

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ritenuto

che questo Ufficio centrale, con due ordinanze del 26 novembre 2015, ha dichiarato conformi a legge sei richieste referendarie depositate, come da verbale del 30 settembre 2015, da dieci consigli regionali (e concernenti sia parte dei commi 1, 1-*bis* e 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; sia parte del comma 3-*bis* dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal comma 552 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; sia parte del comma 8-*bis* dell'art. 1 della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190; sia parte del comma 17 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), attribuendo le seguenti rispettive denominazioni: **«Primo quesito referendario. Attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Abrogazione delle norme sull'attribuzione del carattere di interesse strategico, di indifferibilità ed urgenza delle opere relative, nonché del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse compresi»;**

«Secondo quesito referendario. Piano ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, per le attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Abrogazione sia della limitazione dell'intesa alle attività su terraferma, sia della disciplina prevista per la mancata intesa (recante una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo) e per rilascio dei titoli abilitativi nelle mare dell'adozione del piano»;



«Terzo quesito referendario. Titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Abrogazione della disciplina della sua prorogabilità»;

«Quarto quesito referendario. Autorizzazioni, previa intesa con le Regioni, rilasciate per le opere strumentali allo sfruttamento degli idrocarburi. Abrogazione della disciplina prevista per la mancata intesa e recante una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo»;

«Quinto quesito referendario. Mancata intesa con le Regioni sugli atti inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Abrogazione della disciplina recante, in tal caso, una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo»;

«Sesta richiesta referendaria. Divieto di attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Abrogazione della norma di esenzione da tale divieto per i procedimenti concessori in corso al 26 agosto 2010 e per i provvedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»; con riferimento ai seguenti correlativi sei diversi quesiti:

– primo quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: "Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese,"; "rivestono carattere di interesse strategico e"; "urgenti ed indifferibili"; "indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"?»;

– secondo quesito: «Volete voi che sia abrogato l'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", introdotto dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", limitatamente alle parole: " , per l'attività sulla terraferma,"; "In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione»;



– terzo quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parole: “prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca”; “prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile”?»;

– quarto quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 57, comma 3-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall’art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, limitatamente alle seguenti parole: “con le modalità di cui all’art. 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché”?»;

– quinto quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “7 e”?»;

– sesto quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”; “alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono



copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"?»;

che, successivamente a dette ordinanze, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, con i commi da 239 a 242 dell'art. 1, ha apportato modificazioni alle norme oggetto delle suddette richieste referendarie;

che, pertanto, è necessario accertare se tali modifiche impongano a questo Ufficio di dichiarare che le operazioni referendarie non hanno più corso (ai sensi dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»), ovvero se i quesiti referendari si trasferiscano sulle nuove disposizioni legislative, ove queste non abbiano modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti (ai sensi del sopra citato art. 39, quale risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 1978);

che, a tal fine, è opportuno esaminare distintamente ciascuna delle sei richieste di *referendum*, ponendola a raffronto con il menzionato *ius superveniens*;

che i delegati dei dieci Consigli regionali sono stati convocati per la data odierna davanti a questo Ufficio con biglietto di Cancelleria notificato a mezzo PEC il 5 gennaio 2016 al domiciliatario professore avvocato Stelio Manciameli, al fine di prendere posizione sull'incidenza delle nuove disposizioni sul *referendum*;

che il 7 gennaio 2016 l'avvocato Mangiameli ha depositato memoria per conto dei dieci Consigli regionali, dando espressamente atto (alla pag. 7 della memoria) della predetta convocazione dei delegati a mezzo PEC, ed ha illustrato nell'odierna seduta di questo Ufficio la posizione dei Consigli in ordine al menzionato *ius superveniens*;

Considerato

che la memoria presentata per conto dei Consigli regionali e le considerazioni svolte dall'avvocato Mangiameli davanti a questo Ufficio non possono essere prese in considerazione, perché presentate da difensore privo di procura speciale per il presente procedimento;

che, infatti, le procure rilasciate dai delegati ed allegate in calce alla memoria riguardano espressamente ed esclusivamente il diverso «procedimento [...] dinanzi alla Corte costituzionale» ed il predetto avvocato risulta essere stato in precedenza investito delle sole funzioni di domiciliatario dei delegati dei Consigli e non anche di rappresentante e difensore;

che l'art. 1, commi da 240 a 242, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016) ha apportato

modificazioni: a) ai commi 1, 1-*bis* e 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; b) al comma 3-*bis* dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015); c) al comma 8-*bis*, dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

che, per effetto di tali modificazioni, sono state abrogate le stesse disposizioni cui si riferiscono le sopra citate prima, seconda, terza, quarta e quinta richiesta referendaria;

che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ed occorre, conseguentemente, dichiarare (senza effettuare altre valutazioni che non competono a questo Ufficio) che non hanno più corso le operazioni concernenti le suddette richieste referendarie;

che a diversa conclusione deve giungersi in ordine alla sesta richiesta referendaria;

che, per valutare l'incidenza dello *ius superveniens* su tale richiesta, vanno posti a raffronto tre dati normativi: a) gli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell'art. 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 («Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui

al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»); b) le medesime disposizioni quali risultanti dall'eventuale accoglimento della richiesta referendaria in esame (con contrazione nel seguente unico secondo periodo del comma 1: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalla linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati»); c) le suddette disposizioni quali modificate dal sopravvenuto comma 239 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (con trasformazione del secondo e terzo periodo del comma 1 nei seguenti tre periodi: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalla linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»);

che da tale raffronto emerge che l'intento referendario (quale obiettivamente desumibile dal quesito proposto) è diretto – tra l'altro – a limitare, in ragione dei soli «titoli abilitativi già rilasciati» e, quindi, della durata da essi prevista, le attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine, escludendo la possibilità originariamente prevista dal secondo periodo del comma 17 di effettuare le predette attività anche mediante titoli abilitativi ancora in corso (e, quindi, con durata ancora non determinata) ed «eventuali relative proroghe»;

che lo *ius superveniens*, nel sostituire la disposizione oggetto della richiesta referendaria, oltre ad aver abrogato parte degli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha introdotto una modificazione della durata dei titoli abilitativi già rilasciati, commisurandola al periodo «di vita utile del giacimento», prevedendo, quindi, una sostanziale “proroga” dei titoli abilitativi già rilasciati, ove la «vita utile del giacimento» superi la durata stabilita nel titolo;

che la nuova disciplina del richiamato comma 17 dell'art. 6 non modifica, sul punto sopra evidenziato, il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto di richiesta referendaria;



che pertanto, per la parte indicata, ricorre l'ipotesi in base alla quale – in forza dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, quale risultante dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978 – la richiesta referendaria va trasferita sulla nuova disposizione legislativa;

che il quesito della richiesta referendaria va conseguentemente così riformulato: «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?»;

che, correlativamente, anche la denominazione della richiesta referendaria da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum* (art. 32, settimo comma, della legge n. 352 del 1970), deve essere così riformulata: «**Divieto di attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento.**».

P.Q.M.

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

dichiara che non hanno più corso le operazioni relative alle cinque richieste referendarie di cui in premessa, concernenti le seguenti disposizioni: a) commi 1, 1-*bis* e 5 dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; b) comma 3-*bis* dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'art. 1, comma 552, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015); c) comma 8-*bis*, dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

dispone che l'altra richiesta referendaria, concernente il comma 17 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sia trasferita sul medesimo comma




17, terzo periodo, dell'art. 6 del d. lgs. n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo, dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), con la seguente denominazione ed il seguente quesito: a) «**Divieto di attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento**»; b) «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?»;

dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente della Corte costituzionale e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei dieci Consigli regionali proponenti.

Roma, 7 gennaio 2016

Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi - 7 GEN 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Esposito

